

ISTRUZIONE OPERATIVA

Titolo : **MODALITÀ OPERATIVE SETTORE EA 28**

NO. : **IO 01**

6	01.01.2018		
5	12.07.2013		
4	15.03.2012		
3	01.06.2010		
2	16.03.2009		
1	28.06.2007		
0	27.10.2005		
<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Emessa da RQ</i>	<i>Approvata da RT</i>



INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	MODALITÀ OPERATIVE	3
2.1	Richiesta di offerta	3
2.2	Riesame dell'offerta e domanda di certificazione	3
2.3	Gestione della verifica	4
2.4	Utilizzo delle evidenze documentali	6
2.5	Sorveglianze periodiche	7
2.6	Rinnovo della certificazione	7
2.7	Criteri per la redazione e gestione di conformità	9
3	ALLEGATI	9

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente istruzione operativa è quella di fornire, definire e rispondere a tutti i requisiti necessari per lo svolgimento delle verifiche ispettive nel settore EA28 di ELTI Divisione Certificazione in accordo alle disposizioni Accredia.

Tale Istruzione operativa è applicabile a tutte le verifiche ispettive effettuate da ELTI Divisione Certificazione.

2 MODALITÀ OPERATIVE

2.1 Richiesta di offerta

In fase di richiesta di offerta oltre a quanto definito dalla PQ 0302/15 dovranno essere richiesti:

- fatturato medio degli ultimi 3 anni solo per il settore EA28 ricadente nello scopo di certificazione, ecc.
- l'elenco delle commesse comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia di lavoro, ricadenti nel campo di applicazione, gestite o in gestione nell'ultimo triennio. Se si tratta di una richiesta di certificazione per una sola attività è sufficiente richiedere anche un solo cantiere attivo.

2.2 Riesame dell'offerta e domanda di certificazione

ELTI predispose l'offerta di certificazione analizzando i dati contenuti nella richiesta pervenuta dal cliente. Ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit come da IO 07 "Definizione dei tempi di audit" e nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits deve procedere tenendo conto di:

- l'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere;
- I tempi di audit devono essere calcolati considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri);
- il numero degli addetti equivalenti deve essere determinato mediante opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio, riferito allo scopo di certificazione, ed il reddito pro-capite di riferimento del settore determinato convenzionalmente nella misura di 120.000 € per le opere di costruzioni generali e di 170.000 € per le opere impiantistiche;
- al fine del calcolo dei tempi di audit si ritengono ad alto rischio tutti i processi realizzativi di cui al precedente § 7.1 del RT 05 in vigore, pertanto non potrà esser applicato alcun fattore di riduzione.
- la verifica del primo cantiere operativo e l'analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5. Eventuali commesse aggiuntive dovranno essere quotate almeno pari a: 2 ore per singolo cantiere operativo, 1

ora per singola evidenza documentale. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora.

- non è consentito effettuare audit della durata inferiore ad 1 giorno/uomo che normalmente si intende composto da 8 ore. La sua durata può essere estesa fino ad un massimo di 10 ore totali per motivate e documentate giustificazioni. Resta confermato quanto riportato in Nota 1.
- non è ammesso effettuare audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate e documentate giustificazioni.

In fase di riesame della richiesta di certificazione ELTI deve tener conto di quanto sotto riportato:

- la scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici devono essere chiaramente definiti per le attività di certificazione richieste.
- lo scopo di certificazione dovrà fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione richiedente darà evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.
- se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più processi realizzativi, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme.

2.3 Gestione della verifica

Le verifiche sono condotte secondo quanto definito dalle PQ0304-15, PQ0305-15 e PQ0305-15 considerando le seguenti integrazioni/note:

- nella valutazione iniziale non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere.
- eventuali scostamenti significativi circa la disponibilità di cantieri attivi rispetto alla previsione iniziale, devono essere prontamente presi in carico da RGVI e comunicate a ELTI per procedere alla ri-pianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze delle decisioni assunte nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit.
- nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.
- una macrotipologia non può essere verificata mediante l'utilizzo di evidenze documentali.
- uno o più processi realizzativi possono essere verificato mediante l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al RT 05 in vigore.
- la verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

Durante la verifica devono essere registrate almeno le seguenti evidenze oltre quanto richiesto dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:

- Norme cogenti di settore (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione).

- Avvenuta effettuazione di audit interni, comprensive di attività di cantiere.
- Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione.
- Esistenza di informazioni documentate per la pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata con verifica della sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori - Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo).
- Contratto stipulato con il Committente (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati).
- Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente).
- Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate.
- Validazione dei processi speciali (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo).
- Competenze e qualifiche del personale (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione).
- Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri
- Subappalto/fornitori (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli).
- Prodotti critici (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione).
- Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni.
- Rintracciabilità dei materiali messi in opera (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di

controllo previste dalle Leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008, D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d'opera).

- Strumenti di misura (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica).
- Proprietà dei clienti.
- Esistenza documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori ed i rapportini del cantiere).

A seguito dell'emissione del nuovo RT 05 rev. 02 Accredia sono stati confermati/ introdotti i seguenti moduli ELTI Divisione Certificazione:

- “Elenco Cantieri Settore EA 28 Attivi e/o Verificati ai sensi dell’RT05”(MOIO0101) per le aziende del settore EA 28 che permette di identificare chiaramente le tipologie di opere/categorie (OG/OS) ricadenti nello scopo di certificazione richiesto.
- “Check list cantiere” (MOIO0102) sulla quale deve essere documentato il processo/i realizzativi verificato/i per ogni cantiere

Il modulo “Elenco Cantieri Settore EA 28 Attivi e/o Verificati ai sensi dell’RT05 viene utilizzato in fase di audit ai fini di:

1. identificare chiaramente i cantieri in essere registrando sul “Elenco Cantieri Settore EA 28 Attivi e/o Verificati ai sensi dell’RT05”: committente, ubicazione cantiere indicando la distanza dalla sede, data di inizio e fine lavoro prevista, categoria OG/OS prevalente nel cantiere, altre categorie OG/OS coperte nel cantiere, se cantiere documentale o operativo;
2. individuare i cantieri sottoposti a verifica secondo le regole specificate nell’RT 05
3. identificare chiaramente lo scopo di certificazione richiesto con quanto riportato nel sistema qualità del cliente registrando sul “Elenco Cantieri Settore EA 28 Attivi e/o Verificati ai sensi dell’RT05” la descrizione dei lavori svolti in cantiere (es. costruzione, installazione, manutenzione, ecc.)

Il valutatore incaricato provvederà a compilare “ l’Elenco Cantieri Settore EA 28 Attivi e/o Verificati ai sensi dell’RT05” e a farlo controfirmare dallo stesso allegandolo al Rapporto di Audit.

Il modulo “Check list cantiere” deve essere invece compilato a cura del valutatore incaricato per ogni cantiere ponendo particolare attenzione nell’inserire tutti i dati richiesti. Tale modulo sostituisce la parte inerente il cantiere verificato e deve essere unicamente richiamato nella lista di riscontro generale. Al termine della compilazione il valutatore deve esprimere un giudizio di conformità o meno della visita in cantiere effettuata. In caso di non conformità o osservazioni deve riportare le stesse nell’apposito spazio a fine modulo.

2.4 Utilizzo delle evidenze documentali

ELTI considera tutti gli elementi riportati nel paragrafo 2.3 quali evidenze oggettive di una “corretta esecuzione e gestione in qualità” delle opere, in sostituzione di un processo realizzativo e in assenza di cantiere.

L’utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che la realizzazione non sia

conclusa da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Un'evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.

Un'evidenza documentale non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di un processo realizzativo può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo. L'estensione di un processo realizzativo in fase di rinnovo ricade nelle regole di cui al paragrafo 2.6

2.5 Sorveglianze periodiche

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione (quindi durante le 2 verifiche di sorveglianza e l'audit di rinnovo), tutti i processi realizzativi rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.

Inoltre, data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Non si potrà comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

In ogni sorveglianza, al fine di rendere più efficace l'audit, uno o più processi realizzativi possono essere verificati anche attraverso l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al Par. 7.5 del RT 05.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, ELTI potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ.

ELTI dovrà comunque mantenere adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la seguente clausola:

“Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità”.

2.6 Rinnovo della certificazione

La verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione. ELTI richiede l'elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

In occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni ELTI è tenuto a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'audit deve essere effettuato in sede ed in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base del documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate) e calcolo tenendo conto del calcolo degli addetti equivalenti come definito dal RT05 in vigore.
- la verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di mantenere nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali;
- non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati;
- il riesame completo del sistema di gestione per la qualità ai fini della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato.

Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione, l'OdC potrà ripristinare la medesima entro un anno, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l'OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, ELTI potrà proporre al proprio Comitato Tecnico, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinandolo ad una verifica di follow-up da compiersi non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con una sospensione per un periodo non superiore ad 1 mese.

Per confermare lo scopo di certificazione, per ciascuna macro-tipologia:

- i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. È possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica macro-tipologia, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.
- i processi realizzativi relativi a attività affini e coerenti devono essere oggetto di verifica almeno due volte.

Si ricorda che se il rinnovo non viene effettuato entro la scadenza del certificato, il certificato perde in automatico la sua validità, con quanto ne consegue per il mantenimento dell'attestazione SOA, anche se il ritardo nel rinnovo fosse di 1 solo giorno. Se poi il certificato dovesse essere riattivato con una verifica condotta e completata al massimo entro 1 anno dopo la data di scadenza, l'organizzazione potrà presentare il nuovo certificato (la cui validità sarà di durata inferiore rispetto alla consueta validità triennale) alla SOA e agli altri organi competenti.

2.7 Criteri per la redazione e gestione di conformità

I certificati di conformità rilasciati a seguito di valutazioni condotte nel rispetto delle prescrizioni RT 05 in vigore devono essere redatti in accordo alle seguenti disposizioni “editoriali”, nonché conformemente a quanto previsto dai vigenti Regolamenti ACCREDIA applicabili.

Per l'utilizzo delle certificazioni UNI EN ISO 9001 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili, non ha rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche) il sistema di gestione per la qualità sia stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutti i processi realizzativi dell'impresa di costruzione in quanto tale.

Per quanto sopra non è necessaria la corrispondenza tra le qualificazioni (SOA) possedute dalle imprese certificate e le attività inserite nello scopo della certificazione rilasciata ai sensi della UNI EN ISO 9001.

In riferimento al processo di progettazione si precisa quanto segue:

- il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l'Organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e Leggi applicabili;
- qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto di Soggetti terzi, il relativo processo dovrà essere attribuito al settore merceologico IAF 34.

ELTI apporre nel Certificato, oltre all'indicazione delle date di prima emissione, emissione corrente e data di scadenza, le seguenti dizioni:

“Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n. telefonico o indirizzo e-mail”.

“Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05”.

“La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili”.

Nel caso di delibera di rinnovo entro un anno dalla scadenza, se si vuole mantenere la storicità del certificato riportando anche la data di emissione iniziale, è necessario indicare sul certificato anche il periodo in cui il certificato era scaduto e quindi non valido.

Per la formulazione degli scopi di certificazione ELTI fa riferimento alla tabella dell'allegato 1 del RT 05 in vigore.

3 ALLEGATI

MOIO0101 Elenco Cantieri Settore EA 28 Attivi e/o Verificati ai sensi dell'RT05.

MOIO0102 Check list di cantiere